

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Deliberato dal Collegio Docenti in data 27/02/2024

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 05/03/2024

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del vigente Regolamento disciplinare d'istituto

PREMESSA

La scuola, luogo di formazione, inclusione e accoglienza, annovera tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente.

Obiettivo di questo regolamento d'Istituto è di affrontare e combattere bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita.

La scuola, quindi, attua specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

Obiettivo primario di questo regolamento è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attribuito alle Istituzioni Scolastiche significativi compiti e rilevanti responsabilità per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli su una vittima e presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono da una semplice prepotenza:

Protagonisti: sono sempre bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola

Intenzionalità: il comportamento aggressivo gli atti di prepotenza e le molestie vengono messi in atto volontariamente e consapevolmente

Sistematicità: il comportamento aggressivo viene messo in atto più volte nel tempo

Asimmetria di potere: cioè uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima, dovuto a forza fisica, all'età o alla numerosità del gruppo.

Il bullismo si può presentare in diverse forme:

- **Diretto:** comportamento che utilizza la forza fisica cioè quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico
- **Verbale:** comportamenti di prevaricazioni che avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio
- **Indiretto:** comportamenti che danneggiano la vittima sul piano delle relazioni con gli altri, diffusione di pettegolezzi e dicerie, esclusione da gruppi e dai giochi e diffamazione.
- **Strumentale:** tutte le azioni che mirano al danneggiamento o all'appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima.

Il bullismo a scuola non riguarda solo il bullo ma tutti gli alunni, infatti spesso si strutturano diversi ruoli:

- **Bullo:** chi prende attivamente l'iniziativa di fare prepotenze ai compagni
- **Aiutante:** chi aiuta il bullo negli atti di prepotenza
- **Sostenitore:** chi rinforza il comportamento del bullo, ridendo e incitando o semplicemente restando a guardare senza opporsi
- **Difensore:** chi prende le difese della vittima
- **Vittima:** chi subisce più spesso e ripetutamente le prepotenze

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate); con questo termine si intende quindi “qualunque forma di espressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi come oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (legge 29 maggio 2017 n. 71)

Ci sono alcune *particolari caratteristiche* che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo**: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall’attività on line
- **Sexting**: invio di messaggi via smartpone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
 - dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
 - dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
 - dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
 - dalla direttiva MIUR n.1455/06 recante indicazioni ed orientamento sulla partecipazione studentesca;
 - dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
 - dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
 - dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
 - dagli artt. 2043-2046-2047-2048- del Codice Civile sui fatti illeciti;
 - dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
 - dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
 - dalle nuove Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.
- Direttiva Miur n. 18 per le Linee di orientamento 13.01.2021
- Nota ministeriale n. 482 del 18.02.2021

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica;
- programma all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente, ATA, e alunni;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Promuove azioni di formazione, anche gratuita su Piattaforma Elisa o in collaborazione con reti di scuole o Forze dell'Ordine, per il Team antibullismo e per i referenti, i collaboratori del dirigente, gruppi di docenti, alunni e personale ATA.

TEAM Antibullismo e di emergenza

- Il Dirigente scolastico costituisce un Team Antibullismo composto dal Dirigente scolastico stesso, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (referente inclusione e sostegno, psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari).
- Inoltre, si ritiene utile costituire un Team per l'Emergenza, anche tramite le reti di scopo, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo.

IL/I REFERENTE/I DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

- Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente Regolamento, nel Protocollo di azione (allegato 1) e nella documentazione aggiornata sull'argomento (es: il documento Safe web della Polizia di Stato, relativo alla sicurezza in internet);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente Regolamento o al Protocollo di azione (allegato 1) per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del Protocollo di azione (allegato 1), in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le Forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyber bullismo;
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi

IL COLLEGIO DOCENTI

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità, predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale, anche consultando il sito www.generazioniconnesse.it per proposte e attività;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi. Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it);
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie

IL DOCENTE

- venuto a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, è chiamato a segnalarli al referente scolastico e al Dirigente scolastico, al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

- si impegna affinché gli studenti acquisiscano il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo. Registrano nei verbali del Consiglio di classe nominato ad hoc: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete .

COLLABORATORI SCOLASTICI E I TECNICI DI LABORATORIO

I collaboratori svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Fanno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola. Segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengano a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Dovendo intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, sarà loro compito applicare le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

I GENITORI

- partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- firmano il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber bullismo.
- Sono chiamati a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

GLI STUDENTI

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica (MPI 15 marzo 2007 e nota MIM prot. nr. 107190 del 19/12/2022), se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti a segnalare agli organi preposti eventuali atti di bullismo e cyber bullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

AZIONE DI PREVENZIONE

L'azione di prevenzione, essenziale per la protezione delle vittime, si articola su tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**, azioni di interventi preventivi per creare un clima positivo e di reciproco rispetto, rivolte a tutta la classe o a tutta la scuola, coinvolgendo docenti, studenti, personale non docente e le famiglie.
- **Prevenzione secondaria o selettiva**, rivolta a contesti o a gruppi di ragazzi a rischio che presentano una prima manifestazione del fenomeno
- **Prevenzione terziaria o indicata**, destinata a fasce di popolazione già coinvolte in incidenti di bullismo o cyberbullismo per i quali i livelli precedenti non siano stati sufficienti.

Sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo. In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla Questura, ai Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al Questore anche istanza di ammonimento: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne, autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

ALLEGATO 1 PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto. Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare le sofferenze della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;

- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento;

- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire. Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team bullismo e cyberbullismo d'istituto (formato dal Referente, da un altro docente e da un membro del personale ATA).

Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'AZIONE: FASI, SCOPO, AZIONI, SOGGETTI COINVOLTI

Fase 1. SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante. La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA. Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori,..). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del Team bullismo, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2. ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, dovrà seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentano;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti: in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria; in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017.

Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

Sempre, ricevuta la prima segnalazione, il Team antibullismo informa il dirigente e/o i collaboratori del dirigente e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e decidere la tipologia di intervento da attuare. Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team bullismo, vicaria, dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia in linea di massima la procedura operativa è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyber bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psicoeducativi,..);
- convocazione straordinaria del Consiglio: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio);
- scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità;

- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Fase 4: MONITORAGGIO

Il Team antibullismo che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

AZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamenti sanzionabili

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità e devono ispirarsi al principio della riparazione del danno.
- Le sanzioni possono essere tramutate in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, secondo quanto deciso dall'organo competente: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, attività di ricerca, riordino materiale, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti ecc.

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	<u>Sanzione/Ammonizione</u>
Uso improprio del cellulare o dispositivo tecnologico in classe non autorizzato	A
Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri	B
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri, atti aggressivi che, comunque, non compromettano l'incolumità fisica della persona (es. spintoni)	B
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone-violenza fisica	C

Si riporta di seguito la tabella con l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, ribadendo il divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet durante il tempo scuola, ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso. Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet, e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	Segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo o cyber bullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Docenti Personale ATA	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta di informazioni sull'accaduto • Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; raccolta delle diverse versioni e ricostruzioni dei fatti • Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Docenti Alunni Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile • Comunicazione alla famiglia della vittima e convocazione • Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo e convocazione • Convocazione straordinaria del Consiglio di classe • Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo • Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo

<p>INTERVENTI DISCIPLINARI</p>	<p>Dirigente Consiglio di classe Referenti bullismo Docenti C.d.I.</p>	<p>SANZIONI DI TIPO A [decise dal singolo docente o dai docenti di classe]</p> <ul style="list-style-type: none"> a) richiamo verbale b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato c) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata d) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata e) sospensione temporanea della pausa di socializzazione f) ammonizione scritta sul registro di classe g) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico <p>SANZIONI DI TIPO B [decise dal Consiglio di classe allargato docenti + genitori e alunni rappresentanti]</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni c) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni <p>SANZIONI DI TIPO C [adottate dal Consiglio d'Istituto] (potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza.
---------------------------------------	--	---

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto nel rispetto della normativa civilistica.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.